

lunga vinti dalla menomata indipendenza della Camera stessa: la quale indipendenza è la prima qualità che essa debbe avere, perchè senza di essa non può esercitare sul Governo quel sindacato che è principalissimo suo ufficio.

La legge elettorale che ora ci regge, conforme a quella del 1859, è meno favorevole all'indipendenza della Camera, in quanto che ha ridotto al quinto il numero degli impiegati ammissibili fra i deputati, laddove, secondo l'antica legge elettorale, se ne poteva ammettere un quarto; ed inoltre ha colpito di speciali provvedimenti due categorie d'impiegati, cioè i magistrati ed i professori, i quali sogliono avere maggiore indipendenza degli altri, certamente maggiore degli impiegati amministrativi, e soprattutto dei militari, vincolati dalla disciplina. Voglio dire con questo che noi, che stiamo ora per interpretare la nostra legge elettorale, non dobbiamo essere proclivi nel dare ad essa una tale interpretazione che valga a popolare la nostra Camera d'impiegati.

Vengo alla questione pregiudiziale, proposta dal mio amico il deputato di Cherasco.

Mi sembra che, trattandosi di un progetto di legge il quale trovasi appena al primo gradino della lunga scala cui deve salire prima di diventare legge vera, non sapendo se percorrerà tutta la scala, o se farà naufragio prima di giungere in porto, esso non debba esercitare influsso sulle nostre deliberazioni, nè indurci alla sospensione richiesta dall'onorevole Sineo.

Inoltre avvertiva benissimo in sullo scorcio della tornata di ieri il nostro presidente non doversi più a lungo tenere in sospenso la condizione di quelli fra i nostri colleghi, la cui sorte trovasi *sub judice*. Ma io aggiungo una osservazione che mi pare di maggiore importanza, ed è che l'indipendenza della nostra Camera vuole che in essa non segga un maggior numero d'impiegati di quello che è tollerato dalla legge.

Per questi motivi parmi che noi abbiamo di soverchio indugiato ad occuparci dell'accertamento del numero dei deputati impiegati, e per conseguenza non dobbiamo indugiare maggiormente ad occuparcene e venire ad una deliberazione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Sineo propone che la Camera sospenda qualunque deliberazione in ordine a questa relazione...

**SINEO.** No, solo relativamente all'estrazione delle due categorie dei magistrati e dei professori.

**PRESIDENTE.** Va bene. Dunque la questione si apre prima sui numeri 2 e 3.

Domando anzitutto se la proposta sospensiva fatta dall'onorevole Sineo è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(Non è approvata.)

Veniamo ora ai tre quesiti sottoposti dalla Commissione alla Camera.

In primo luogo si deve ritenere che la legge elettorale prescrive che il numero dei deputati impiegati non possa superare il quinto della totalità dei deputati. Il numero complessivo dei deputati essendo ora di 508, la Commissione propone che il numero dei deputati impiegati sia limitato a 101.

Se non ci sono opposizioni, porrò ai voti questa prima proposta.

**FARA.** Domando la parola per fare una modificazione alla proposta della Commissione, la quale non tenne conto delle frazioni. Ora mi pare che sia giurisprudenza finora costante della Camera di contare come interi in questi casi le frazioni che superano la metà.

Ecco quello che si legge nella relazione del 21 maggio 1867, fatta dall'onorevole De Luca:

« Pel felice aggregamento del Veneto e del Mantovano alla famiglia italiana, il numero dei deputati fu aumentato di cinquanta, e conseguentemente di dieci sarebbesi dovuto accrescere il numero dei deputati impiegati, ed elevarsi così a 98. Ma la Commissione, per maggiore semplicità, ha creduto rifare il calcolo; ed osservando che sul numero di 493 il quinto sarebbe 98  $\frac{3}{5}$ , e che questa frazione, valendo oltre mezza unità, dovrebbe tenersi per un intero, fu così deciso a maggioranza, e determinato il numero a 99. »

Ora noi siamo appunto nello stesso, stessissimo caso di quel felice aggregamento del Veneto, cioè nel caso dell'aggregamento di Roma. Se altra volta fu tenuto conto della frazione di tre quinti e la si ritenne per un intero, io chiedo alla Camera che voglia anche nel caso presente ritenere i cinque ottavi per un intero. Ciò sarebbe consentaneo alla giurisprudenza elettorale finora dalla Camera stabilita, quantunque io sappia che in materia elettorale la Camera sia sovrana.

**ARRIGOSI, relatore.** La giurisprudenza della Camera accennata dall'onorevole Fara, sta precisamente nella interezza con cui egli l'ha citata; ma per altro dobbiamo pur ricordare che nel 1861 avvi un'altra decisione della Camera, la quale esclude espressamente che si debba tener calcolo delle frazioni.

Sta precisamente vero quello che accennava l'onorevole Fara, che cioè il quinto degli impiegati sarebbe letteralmente 101  $\frac{60}{100}$ , che l'ottavo sarebbe 12  $\frac{70}{100}$ .

Sarebbe dunque vero che eccedono di due frazioni, ciascuna delle quali supera la metà.

La Commissione però, a fronte di queste considerazioni, ha creduto di non potere allontanarsi per nulla dalla legge tassativa che le veniva fatta dall'articolo 100 della legge elettorale, il quale dice: « Non si potrà ammettere nella Camera un numero di funzionari, o di impiegati regi stipendiati maggiore del quinto del numero totale dei deputati. »

La Commissione a fronte di questa legge tassativa non si riteneva autorizzata di propria autorità ad aumentare il numero degli impiegati che avessero diritto di sedere nella Camera; la Camera essendo so-